

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1978

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.430 — Kawasaki)

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(79/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la domanda presentata in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 b), del regolamento n. 17 da parte della sig.ra Putz di Deurne, Belgio, il 17 giugno 1977,

vista la decisione della Commissione, del 20 giugno 1977, di avviare la procedura nei confronti di Kawasaki Motors (UK) Ltd e Kawasaki Motoren GmbH,

sentite le osservazioni di Kawasaki Motors UK Ltd e Kawasaki Motoren GmbH conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE⁽²⁾,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti reso in applicazione dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 20 giugno 1978.

considerando :

I. I FATTI

(1) La Kawasaki Motors (UK) Ltd provvede, attraverso una rete di rivenditori convenzionati nel Regno

Unito, alla distribuzione di motocicli e relative parti e accessori fabbricati in Giappone e forniti dalla propria società capogruppo Kawasaki Heavy Industries Ltd di Akashi-city, Giappone, e dalle sue filiali. La stessa attività viene svolta nella Repubblica federale di Germania e nel territorio di Berlino Ovest dalla Kawasaki Motoren GmbH, altra filiale del gruppo, integralmente posseduta dalla Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Il contratto

(2) Ogni rivenditore Kawasaki nel Regno Unito è tenuto a stipulare con Kawasaki Motors (UK) un contratto denominato ufficialmente « Contratto di rivenditore autorizzato di motocicli Kawasaki, vendita e servizio » (in appresso denominato « il contratto »). I rivenditori Kawasaki in tal modo designati diventano agenti della Kawasaki Motors (UK), che svolge le funzioni di grossista.

(3) Il contratto conferisce al rivenditore il diritto di rivendere i motocicli Kawasaki, nonché le relative parti ed accessori. Attualmente operano nel Regno Unito circa 80 di questi rivenditori.

(4) La clausola (3) (v) del contratto stabilisce quanto segue :

« Durante la validità del presente contratto, il rivenditore si astiene, senza il preventivo consenso scritto del distributore, dal rivendere prodotti destinati ad essere esportati dal Regno Unito ».

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(5) La clausola 8 (vii) stabilisce quanto segue :

« Il rivenditore dovrà astenersi dal fornire sia direttamente, sia indirettamente motocicli nuovi Kawasaki ... a terzi (diversi da dettaglianti di comprovata fiducia o da rivenditori Kawasaki convenzionati) per la loro rivendita senza il preventivo consenso scritto del distributore » (Kawasaki).

(6) Il contratto attualmente in vigore scadrà il 30 settembre 1978, essendo stato stipulato nella maggior parte dei casi il 1° ottobre 1976. Una prima serie di contratti analoghi era stata conclusa nel 1975; il primo, stipulato il 28 maggio 1975, contiene nella clausola 2 (v), lo stesso divieto di esportazione sancito dalla clausola 3 (v) dei contratti attualmente in vigore, che hanno sostituito quelli stipulati nel 1975.

L'applicazione del divieto di esportazione

(7) L'osservanza del divieto di esportazione è stata espressamente richiesta ai distributori Kawasaki nella circolare del 27 aprile 1976 con la quale la Kawasaki Motors (UK) dichiarava che, « per evitare di nuocere ad altri distributori ufficiali Kawasaki all'estero, ci permettiamo di richiamare la vostra attenzione sull'articolo 2 (v) del contratto relativo alle vendite e al servizio del 1976 » (ossia il divieto di esportazione).

(8) L'osservanza di questo divieto è stata nuovamente chiesta nella riunione dei rivenditori svoltasi, per iniziativa della Kawasaki Motors (UK), il 27 ottobre 1976, e alla quale parteciparono anche i direttori della Kawasaki Motoren GmbH. Nella circolare inviata il 4 novembre 1976 dalla Kawasaki Motors (UK) a tutti i rivenditori, figurava in particolare quanto segue :

(9) « Tutti i rivenditori Kawasaki sono stati ripetutamente invitati ad astenersi dal riesportare i prodotti dal nostro paese, e a tale richiesta è stato dato un particolare rilievo nella riunione dei distributori del 27 ottobre 1976... »

« ... abbiamo insistentemente chiesto a tutti i rivenditori Kawasaki di non riesportare... ».

(10) La lettera continuava dando istruzioni ai rivenditori di non fornire prodotti Kawasaki per l'esportazione, sostenendo che altrimenti sarebbero state pregiudicate la fiducia e la prosperità di rivenditori Kawasaki convenzionati in altri mercati. La lettera chiudeva nel seguente modo :

« Tutti i rivenditori Kawasaki devono convenire che da parte nostra non possiamo né ammettere né tollerare questa flagrante inosservanza dell'impegno di non riesportare i prodotti Kawasaki ».

(11) Un'altra lettera della Kawasaki Motors (UK) in data 18 gennaio 1977, raccomandava nuovamente ai rivenditori Kawasaki di non riesportare, e li invitava ad informare la Kawasaki Motors (UK) di qualsiasi caso di sospetta riesportazione ad opera di terzi. Il relativo brano della lettera è il seguente :

(12) « La Kawasaki Motors (UK) Ltd non tollererà più questa minoranza, e ci riferiamo a quei due o tre

rivenditori che ancora intendono operare autonomamente. Ricordatevi che ne va del denaro che voi avete investito, e qualsiasi informazione possiate fornirci per permetterci di procedere nei confronti di questi trasgressori sarà apprezzata dai vostri colleghi rivenditori ».

(13) In una circolare datata 1° febbraio 1977 la Kawasaki Motors (UK) ha chiesto ai rivenditori informazioni sugli eventuali passi compiuti da un importatore indipendente tedesco per l'acquisto di 3 motociclette Kawasaki Z 1000.

(14) Tutte queste iniziative sono state intraprese dalla Kawasaki Motors (UK) in seguito alle denunce effettuate dalla Kawasaki Motoren GmbH relativamente ad importazioni parallele di motociclette Kawasaki nella Repubblica federale di Germania, come risulta dai seguenti fatti.

(15) Con un telex in data 13 maggio 1976, la Kawasaki Motoren GmbH informava la Kawasaki Motors (UK) dell'importazione parallela di 4 motociclette Z 900 e chiedeva istruzioni e « assistenza al riguardo ».

(16) La Kawasaki Motors (UK) rispondeva (telex in data 24 agosto 1976) che « abbiamo già intrapreso gli opportuni passi e siamo estremamente preoccupati dal fatto che le importazioni parallele continuino ». La filiale inglese invitava la Kawasaki Motoren GmbH a precisare i numeri di telaio e di motore delle motociclette in questione, nonché il nominativo del rivenditore Kawasaki inglese che aveva effettuato la fornitura.

(17) Ulteriori reclami per importazioni parallele di motociclette Kawasaki furono inoltrati dalla Kawasaki Motoren GmbH alla Kawasaki Motors (UK) il 1° novembre 1976 e il 14 dicembre dello stesso anno. Il telex del 14 dicembre 1976 diceva :

(18) « Nella regione di Saarbrücken e di Kaiserslautern stanno nuovamente comparando numerose motociclette importate irregolarmente.

Ditta Erke, Kaiserslautern offre circa 5—7 motociclette tipo Z 1000.

Prezzo della Z 1000 : 7 500 DM, tasse e spese di trasporto incluse (Prezzo KMG della Z 1000 : 9 000 DM) ».

(19) Il telex del 28 gennaio 1977 della Kawasaki Motoren GmbH alla Kawasaki Motors (UK) conteneva la seguente richiesta : « Per favore controllate i seguenti numeri di telaio :

Z 1000 (menzione di 4 numeri).

Se risulta che le motociclette sono state originariamente spedite nel Regno Unito, per favore cercate di individuare il rivenditore ».

(20) Una richiesta analoga veniva fatta per telex dalla Kawasaki Motoren GmbH il 16 febbraio 1977 :

« Per favore verificate da dove nel Regno Unito provengono le seguenti motociclette Z 1000 ».

(21) Seguiva un elenco di 10 numeri di telaio. Sulla copia del telescritto presentato dalla Kawasaki Motors (UK) alla Commissione figurano le parole « il sig. A. Willis fornirà ulteriori informazioni al riguardo ». A quell'epoca il sig. Willis era il direttore delle vendite della Kawasaki Motors (UK). A fianco di otto dei numeri di telaio figuranti nell'elenco era scritto il nome di un rivenditore Kawasaki nel Regno Unito.

(22) Il 22 aprile 1977 gli avvocati della Kawasaki Motors (UK) hanno scritto a 4 rivenditori Kawasaki sostenendo che essi avevano violato la clausola 3 (v) del contratto esportando motociclette dal Regno Unito, ed invitandoli ad impegnarsi a non commettere più infrazioni di questo genere.

(23) Tre di questi rivenditori erano stati identificati in base ai numeri di telaio elencati nel telescritto della Kawasaki Motoren del 16 febbraio 1977.

(24) La lettera del 22 aprile 1977 aveva il seguente tenore :

« Le scriviamo per conto del nostro cliente, la Kawasaki Motors (UK) Ltd, in relazione a talune violazioni della clausola 3 (v) del Contratto di rivenditore autorizzato di motociclette Kawasaki, vendita e servizio, da Lei stipulato, che sono state segnalate all'attenzione del nostro cliente. Dato che a queste violazioni non si può porre rimedio, il nostro cliente ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 90 giorni, conformemente alla clausola 11 (i) e (iii) del contratto stesso. Il nostro cliente ha notificato questo contratto alla Commissione delle Comunità europee, alla quale ha anche inviato una copia della presente lettera con le proprie osservazioni al riguardo.

(25) Nelle attuali circostanze, il nostro cliente ha preferito sosprassedere su tali violazioni, ma esige tuttavia il vostro impegno scritto di astenervi dal commettere ogni altra violazione della clausola 3 (v) del contratto fino a quando la Commissione non si sarà pronunciata al riguardo ».

Il ricorso

(26) Il ricorrente presentò per la prima volta una domanda alla Commissione nel marzo del 1977, e successivamente per iscritto il 17 giugno e l'11 agosto 1977. Nella domanda si sosteneva in sostanza che un rivenditore Kawasaki (Kawasaki Paddock Wood Ltd) si era rifiutato di fornire una motocicletta Kawasaki al ricorrente sostenendo che la Kawasaki Motors (UK) proibiva ai propri rivenditori la vendita all'estero. Il ricorrente, un cittadino britannico residente in Belgio, aveva cercato di ottenere la motocicletta per l'esportazione ma il rivenditore Kawasaki aveva opposto un rifiuto richiamandosi alle espresse disposizioni del contratto.

(27) Nel ricorso si faceva anche riferimento alla sensibile differenza di prezzo esistente in Belgio e nel Regno Unito per motociclette identiche, che sarebbe stata dell'ordine del 30 %. La tabella che segue evidenzia differenze di prezzo che oscillano tra l'11 e il 30 %.

Differenze di prezzo per le motociclette Kawasaki nei paesi della CEE

(28) Durante il periodo di applicazione del divieto di esportazione, i prezzi delle motociclette Kawasaki nei vari Stati membri della CEE presentavano considerevoli differenze. I prezzi praticati dalla Kawasaki Motoren GmbH ai propri rivenditori in Germania erano in media del 55 % circa superiori ai prezzi praticati da Kawasaki Motors (UK) ai propri rivenditori nel Regno Unito, ed erano del 25 % circa superiori ai prezzi raccomandati dalla Kawasaki Motors (UK) per le vendite al dettaglio ai clienti del Regno Unito.

La seguente tabella, la cui esattezza non è stata contestata durante l'audizione né dalla Kawasaki Motors (UK) né dalla Kawasaki Motoren GmbH, contiene un raffronto dei prezzi al dettaglio raccomandati dalla Kawasaki per le vendite di motociclette nel Regno Unito, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Belgio.

Prezzi al dettaglio raccomandati per le motociclette Kawasaki, al netto dell'IVA (4° trimestre 1976)

	Regno Unito		R. f. di Germania		Francia		Italia		Paesi Bassi		Belgio		CONFRONTO prezzo UK = 100 maggiorazione % degli altri prezzi sommata alla base 100					
	£	UCE	DM	UCE	FF	UCE	Lit	UCE	Fl	UCE	FB	UCE	UK	D	F	I	NL	B
Z 1 000	1 388,89	2 081	8 108	3 020			2 550 000	2 633	7 624	2 708			100	145		127	130	
Z 900	1 296,30	1 942			12 931	2 332	2 300 000	2 375	7 505	2 666	96 375	2 339	100		120	122	137	120
Z 750	967,59	1 449	5 856	2 181	11 726	2 115	1 765 000	1 823	5 738	2 038	66 000	1 602	100	151	146	126	141	111
Z 650	995,37	1 491	5 856	2 181			1 840 000	1 900	5 328	1 893			100	146		127	127	
Z 400	656,48	983	3 980	1 482			1 275 000	1 317	4 098	1 456	52 125	1 265	100	151		134	148	129
KH 400	684,26	1 025	4 054	1 506	7 463	1 346	1 330 000	1 374	4 016	1 427			100	147	131	134	139	
KH 250	554,63	831	3 470	1 292	6 749	1 217			3 114	1 106	44 625	1 083	100	155	146		133	130
KE 125	369,44	553	2 568	956	4 264	769	780 000	806	2 336	830			100	173	139	146	150	

Parità = valore medio dell'unità di conto europea (UCE), ottobre — dicembre 1976.

Le osservazioni della Kawasaki Motors (UK) e della Kawasaki Motoren GmbH

(29) Nelle loro osservazioni scritte presentate in risposta alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell'audizione, la Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH ammisero di aver agito in violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato imponendo il divieto di esportazione e adoperandosi attivamente per la sua osservanza.

(30) Entrambe le imprese sostennero tuttavia che il divieto di esportazione si limitava ad impedire la fornitura di macchine Kawasaki a rivenditori non appartenenti al sistema di distribuzione Kawasaki nel mercato comune, e che se fosse stata notificata, questa clausola sarebbe stata esentata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, tenendo presente la decisione BMW della Commissione⁽¹⁾. La Kawasaki Motors (UK) sosteneva inoltre che il divieto di esportazione era stato imposto sulla scorta di un parere legale indipendente ottenuto nel maggio del 1975, secondo il quale l'articolo 85, paragrafo 1, non sarebbe stato applicabile. Per questi motivi, sostenevano le imprese, non si sarebbero dovute comminare ammende, o al massimo l'ammenda avrebbe dovuto essere soltanto nominale.

(31) Queste tesi sono confutate dal fatto che il divieto di esportare era generale e non faceva alcun riferimento ad un divieto di vendere a rivenditori non autorizzati. La circolare della Kawasaki Motors (UK) ai propri rivenditori non precisava che il divieto di esportare era limitato alla vendite ai rivenditori non autorizzati. In particolare, la circolare non faceva alcun riferimento alla clausola 8 (vii).

(32) Questa clausola vietava chiaramente le vendite ai rivenditori non autorizzati, mentre le consentiva ai clienti al dettaglio e ai rivenditori Kawasaki. L'inclusione del divieto di esportare in aggiunta alle restrizioni contenute nella clausola 8 (vii) sta ad indicare che essa imponeva ulteriori e più generali restrizioni ai rivenditori Kawasaki. Cionondimeno, nella sua circolare, la Kawasaki Motors (UK) non faceva riferimento alla clausola 8 (vii) bensì al divieto di esportare che implicitamente includeva le vendite ai clienti al dettaglio e ai rivenditori Kawasaki in altri Stati membri della CEE.

(33) Il fatto che le vendite ai clienti al dettaglio in altri Stati membri erano ostacolate, viene provato dalla stessa denuncia. Fra i documenti esibiti dalla Kawasaki Motors (UK) all'audizione, figurano lettere in data 28 aprile 1977 e 16 maggio 1977 con le quali un cliente olandese e un cliente tedesco chiedevano a un rivenditore Kawasaki (Bob Gollner Ltd) la fornitura di una motocicletta Kawasaki. Il rivenditore in questione inoltrò queste lettere alla Kawasaki Motors (UK) affermando che il futuro acquirente sembrava essere « un

autentico acquirente al dettaglio » ma osservando che « data la vostra richiesta di non esportare le motociclette, noi non abbiamo risposto ». La Kawasaki Motors (UK) non diede al rivenditore il permesso di esportare, ma rispose direttamente ai potenziali clienti invitandoli a rivolgersi al locale rivenditore Kawasaki. Questo scambio di lettere fornisce una prova della portata del divieto di esportazione imposto. I termini di tale divieto non erano mutati neppure dopo la notifica.

(34) Per quanto riguarda le vendite dei rivenditori Kawasaki nel Regno Unito ai rivenditori Kawasaki in Germania, la Kawasaki Motors (UK) dichiarò all'audizione che nessun rivenditore Kawasaki in Germania aveva mai ordinato motociclette presso rivenditori Kawasaki nel Regno Unito.

(35) Che queste vendite non siano avvenute, malgrado il grande incentivo rappresentato dalla notevole differenza dei prezzi al rivenditore tra il Regno Unito e la Germania, dimostra la portata generale del divieto di esportazione, e che era chiaro per i rivenditori Kawasaki che tali vendite per l'esportazione non dovevano essere fatte.

(36) Secondo il parere legale a cui si riferisce la Kawasaki Motors (UK) il divieto di esportazione poteva pregiudicare il commercio fra il Regno Unito e gli altri Stati membri, ma l'articolo 85, paragrafo 1, non è peraltro applicabile in quanto non supera i limiti fissati per la cifra d'affari globale fissata dalla Commissione nella sua comunicazione sugli accordi di importanza minore⁽²⁾. L'ultima parte del parere, come era stata in seguito accettata da Kawasaki Motors (UK), per determinare l'importanza di un accordo era errata in quanto non si era tenuto conto della necessità di considerare il fatturato consolidato delle società collegate e delle filiali.

(37) Questo argomento non diminuisce la gravità dell'infrazione, in quanto sia Kawasaki Motors (UK) sia Kawasaki Motoren GmbH erano coscienti di porre in essere una restrizione della concorrenza. Il parere legale summenzionato non nega la restrizione della concorrenza, ma valuta erroneamente l'entità della restrizione. Inoltre, l'errore del parere era manifesto ed avrebbe ragionevolmente potuto essere rilevato tenendo presente la comunicazione della Commissione: infatti, nell'ultima parte della comunicazione, che è stata trascurata nel parere, si specifica chiaramente che, per determinare se un accordo rientra nel campo di applicazione della comunicazione, occorre considerare la cifra d'affari delle società collegate e delle filiali.

(38) Inoltre, le vendite della Kawasaki Motors (UK) nel 1975, quando il parere venne elaborato, si avvicinavano al limite del 5 % precisato nella comunicazione. Per le motociclette di grande potenza (750 cc di cilin-

⁽¹⁾ GU n. L 29 del 3. 2. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 64 del 2. 6. 1970, pag. 1.

drata ed oltre), che Kawasaki stessa considera come una classe a parte di motociclette, la quota di mercato raggiungeva addirittura il 29 %. Nel 1976 le motociclette Kawasaki realizzavano il 5,9 % delle immatricolazioni di tutti i tipi di motociclette nel Regno Unito. Kawasaki Motors (UK) non poteva ignorare questi fatti.

Le procedure ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

(39) La Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CEE in modo tale da giustificare l'imposizione di una ammenda ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17, relativamente al periodo compreso tra il 28 maggio 1975, data della prima imposizione del divieto di esportare ed il 28 aprile 1977, data della notifica.

(40) Queste procedure si limitano ad esaminare il divieto di esportazione contenuto nel « Contratto di rivenditore autorizzato di motociclette Kawasaki, vendita e servizio », la denuncia presentata nei confronti di questo divieto di esportazione, nonché il comportamento tanto della Kawasaki Motors (UK) quanto della Kawasaki Motoren GmbH. Le procedure lasciano pertanto impregiudicata la valutazione che la Commissione potrà successivamente fare delle restanti clausole del contratto.

II. IN DIRITTO

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1

(41) Secondo l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(42) La Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH sono parti di una unica entità economica, la Kawasaki Heavy Industries Ltd, e sono imprese ai sensi dell'articolo 85. I rivenditori convenzionati della Kawasaki Motors (UK) Ltd sono imprese ai sensi dell'articolo 85 ed il « Contratto di rivenditore autorizzato di motociclette Kawasaki, vendita e servizio » costituisce un accordo ai sensi dello stesso articolo.

(43) Il divieto di esportare contenuto nella clausola 3 (v) è vietato dall'articolo 85, paragrafo 1, in quanto restringe la concorrenza e instaura una barriera artificiale al commercio dei prodotti in questione fra paesi della Comunità. Le parti in causa nella presente proce-

dura hanno ammesso che i prezzi dei prodotti Kawasaki nel Regno Unito erano notevolmente inferiori ai prezzi dei prodotti Kawasaki equivalenti nella Repubblica federale di Germania. Il divieto di esportare mirava ad impedire il flusso di prodotti a basso prezzo verso zone in cui vigevano prezzi elevati, ed era pertanto sostanzialmente restrittivo.

(44) Agli acquirenti del mercato comune diversi da quelli del Regno Unito era impedito l'acquisto di prodotti Kawasaki presso la fonte più economica di approvvigionamento. Quando per lo stesso prodotto esistono significative differenze di prezzo nei vari Stati membri, un divieto di esportare tali prodotti incide sempre sulla concorrenza isolando le zone in cui prevalgono i prezzi più alti.

(45) L'affermazione della Kawasaki Motors (UK) secondo la quale la riesportazione pregiudicava la prosperità di rivenditori Kawasaki in altri mercati (circolare del 4 novembre 1976) e doveva essere pertanto vietata, dimostra che l'isolamento dei mercati nazionali, che consentiva la pratica di prezzi diversi, era una caratteristica della distribuzione dei prodotti Kawasaki nel mercato comune.

La Kawasaki Motoren GmbH, pur non essendo parte all'accordo con i rivenditori Kawasaki nel Regno Unito, si è adoperata per far rispettare il contratto allo scopo di impedire l'esportazione di prodotti Kawasaki dal Regno Unito ed era, con i suoi venditori, il principale beneficiario della restrizione di concorrenza che era stata realizzata. La Kawasaki Motoren GmbH ha chiesto l'assistenza della Kawasaki Motors (UK) per prevenire tali esportazioni, e rivelando i numeri di telaio delle macchine esportate in Germania ha consentito alla Kawasaki Motors (UK) di identificare i rivenditori che effettuavano tali esportazioni e di chiedere loro l'impegno ad astenersi da tali pratiche.

(47) Queste procedure non concernono i venditori Kawasaki nel Regno Unito ed in Germania per le seguenti ragioni.

(48) I venditori Kawasaki nel Regno Unito non erano interessati al rispetto del divieto di esportare che costituiva una restrizione della loro libertà commerciale. La cooperazione di alcuni venditori fu ottenuta solo per le pressioni di Kawasaki Motors (UK). I venditori Kawasaki in Germania non partecipavano all'accordo e non è stato provato in modo soddisfacente che si siano attivamente impegnati per assicurare il rispetto del divieto di esportare.

(49) Le vendite di motociclette Kawasaki, che nel 1976 sono state circa 2 871 unità in Germania, 11 121 nel Regno Unito, 8 590 in Italia, 6 020 in Francia, 1 093 nei Paesi Bassi e 930 in Belgio per un valore totale di 30 milioni di unità di conto, hanno un volume importante, ed il divieto di esportazione è tale

da incidere sostanzialmente sulla concorrenza e sul commercio fra Stati membri. Le differenze di prezzo nei vari Stati membri per prodotti identici sono risultate in alcuni casi pari al 50 %. In particolare, la differenza di prezzo è stata così elevata che per i rivenditori Kawasaki tedeschi e per i privati era conveniente acquistare motociclette Kawasaki da rivenditori nel Regno Unito per importarle e rivenderle in Germania.

Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3

(50) Per il periodo oggetto del procedimento la Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH non possono beneficiare di un'esenzione in quanto non vi è stata notifica alla Commissione ed essa non ha pertanto avuto la possibilità di esaminare la conformità o meno dell'accordo alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3.

Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17

(51) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 UCE ad un massimo di 1 000 000, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto della gravità e della durata dell'infrazione.

(52) La Kawasaki Motors (UK) ha imposto deliberatamente il divieto di esportare ai propri rivenditori. I fatti analizzati in questa procedura dimostrano che la politica distributiva della Kawasaki Motors (UK) e Kawasaki Motoren GmbH era di separare ed isolare i mercati nazionali, nonché di mantenere livelli di prezzo differenti nel mercato comune. La Kawasaki Motoren GmbH ha svolto un ruolo attivo nello svolgimento di questa politica chiedendo alla Kawasaki Motors (UK) di sospendere le esportazioni e adoperandosi attivamente per far rispettare il divieto di esportazione. Queste azioni hanno consentito alla Kawasaki Motoren GmbH di proteggere l'elevato livello di prezzi al dettaglio in Germania, ed erano deliberate.

(53) Le circolari inviate a tutti i rivenditori in data 4 novembre 1976, 18 gennaio 1977 e 1° febbraio 1977 dimostrano che la Kawasaki Motors (UK) ha cercato di esercitare cumulativamente pressioni, sia direttamente, sia attraverso i propri rivenditori, su chiunque cercasse di esportare prodotti Kawasaki.

(54) Tre dei quattro rivenditori ai quali la lettera del 22 aprile 1977 venne inviata furono identificati grazie all'aiuto della Kawasaki Motoren GmbH. Questa lettera, indirizzata ai quattro venditori accusati di aver infranto il divieto di esportazione, e nella quale si chiedeva l'impegno scritto di attenersi alla clausola 3 (v), dimostra che la Kawasaki Motors (UK) intendeva persistere in questa politica.

(55) La Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH hanno deliberatamente violato l'articolo 85, paragrafo 1, in quanto sapevano e volevano che ai potenziali clienti di altri paesi della Comunità fosse negato l'accesso al mercato del Regno Unito, e che ai rivenditori della Kawasaki Motors (UK) fosse negata la possibilità di entrare in concorrenza con i rivenditori Kawasaki della Repubblica federale di Germania, del Belgio e di altri paesi della Comunità.

(56) Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, la Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'imposizione di un divieto di esportazione costituisce una grave infrazione all'articolo 85, come è stato confermato da una serie di sentenze della Corte di giustizia⁽¹⁾ e di decisioni della Commissione. Nella fattispecie, non sarebbe stata possibile nessuna esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, anche se la Commissione avesse avuto la possibilità di concederla, dato che il divieto di esportazione in questione non avrebbe potuto contribuire a promuovere il progresso tecnico o economico e a migliorare la produzione o la distribuzione. Il divieto di esportazione, essendo inteso ad isolare i mercati nazionali, di fatto impediva invece di migliorare l'approvvigionamento di prodotti presso la fonte più economica.

(57) In questo modo la Kawasaki Motors (UK) ha cercato deliberatamente di ostacolare, attraverso il sistema di distribuzione dei propri prodotti, la realizzazione di uno dei principali obiettivi del trattato CEE, vale a dire la creazione di un mercato unico fra Stati membri. Adoperandosi attivamente per far osservare il divieto, la Kawasaki Motoren GmbH ha deliberatamente perseguito lo stesso risultato.

(58) Il divieto di esportazione ha consentito a Kawasaki Motoren GmbH, in particolare, di applicare dei prezzi più alti per le motociclette Kawasaki di quanto sarebbe stato possibile. Se i venditori Kawasaki tedeschi avessero potuto rifornirsi in motociclette nel Regno Unito, la differenza del 55 % dei prezzi loro praticati non avrebbe potuto continuare. Un considerevole profitto era ottenuto unicamente per un divieto di esportare che è contrario all'articolo 85, paragrafo 1. I consumatori nella Comunità non avrebbero pagato degli alti prezzi nei loro paesi se i venditori Kawasaki del Regno Unito fossero stati liberi di vendere a loro.

⁽¹⁾ Per esempio: sentenza Grundig/Consten, cause riunite n. 56 e 58/64, Racc. 1966, pag. 457.

(59) L'ammontare del guadagno direttamente attribuibile al divieto di esportazione non può essere determinato con precisione. In ogni modo gli importatori paralleli hanno venduto a dei prezzi inferiori fino al 20 % ai prezzi al dettaglio raccomandati da Kawasaki in Germania. Se gli importatori paralleli non fossero stati ostacolati, è probabile che i prezzi al dettaglio raccomandati da Kawasaki in Germania e negli altri paesi della Comunità avrebbero dovuto essere abbassati sostanzialmente per essere competitivi. Un ribasso di tali prezzi del 10 % avrebbe rappresentato, per il consumatore tedesco durante il periodo considerato in questa procedura una somma di circa 400 000 unità di conto e per tutti gli altri paesi della Comunità 2 milioni di unità di conto. Il ribasso di tali prezzi in Germania del 2,5 %, il minimo che avrebbe potuto essere previsto a medio termine, avrebbe rappresentato una somma di 100 000 unità di conto. Per tutta la Comunità tale ribasso avrebbe rappresentato una somma di 500 000 unità di conto.

(60) È anche evidente che la Kawasaki Motors (UK) e la Kawasaki Motoren GmbH hanno cercato di ostacolare energicamente le esportazioni da parte di rivenditori. Fra i mezzi impiegati figuravano le accuse di violazione del contratto a carico dei propri rivenditori, le richieste ai propri rivenditori di riferire i casi di sospetta riesportazione di motociclette, nonché le istruzioni date ai propri rivenditori di ignorare le richieste di acquisti provenienti da terzi indipendenti in altri Stati membri.

(61) Le circostanze attenuanti da tenere presenti sono il fatto che il divieto di esportazione è stato alla fine notificato in data 28 aprile 1977 e successivamente abrogato nel luglio del 1977 dopo il ricevimento della comunicazione degli addebiti effettuata da parte della Commissione conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento 17.

(62) L'infrazione è stata commessa per la prima volta con l'utilizzazione dell'accordo tipo, sottoscritto per la prima volta il 28 maggio 1975. Gli interventi deliberatamente intesi a far rispettare il divieto di esportazione, ai quali ha partecipato la Kawasaki Motoren GmbH, si sono protratti dall'aprile 1976 all'aprile 1977.

(63) Kawasaki Motors (UK) ha commesso un'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1, imponendo un divieto d'esportazione e quindi le può essere inflitta un'ammenda ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2. L'ammenda è inflitta a Kawasaki Motors (UK) in

quanto membro del gruppo di società della Kawasaki che hanno partecipato all'accordo in questione benché fosse Kawasaki Motors GmbH, che fa parte del gruppo Kawasaki, il principale beneficiario del divieto di esportazione e dei conseguenti effetti economici,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'imposizione, da parte della Kawasaki Motors (UK) Ltd, di un divieto di esportare a carico dei rivenditori Kawasaki nel Regno Unito, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

A Kawasaki Motors (UK) Ltd è inflitta una ammenda di 100 000 (centomila unità di conto europee), pari a 67 081,40 lire sterline.

L'ammenda deve essere pagata al Lloyd's Bank Ltd, Overseas Department, PO Box 19, 6 East Cheap Londra EC3 P3AB, sul conto della Commissione delle Comunità europee n. 10-86 341 entro tre mesi dalla notifica della presente decisione alle società destinatarie.

Articolo 3

La presente decisione è esecutiva conformemente all'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1. Kawasaki Motors (UK) Ltd, 748/749 Deal Avenue, Trading Estate, Slough, Berkshire, Regno Unito.
2. Kawasaki Motoren GmbH, Berner Straße 40-44, D — 6000 Frankfurt/Main 56, (Nieder-Eschbach), Germania.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1978.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione